



# **QUALI TUTELE OFFRE IL DIRITTO D'AUTORE PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE?**

AVV. MARIO POZZI, SIB LEX, MILANO

## DIRITTO D'AUTORE

1. **le opere letterarie,**  
drammatiche, scientifiche,  
didattiche, religiose



What is **©**opyright?

2. **le opere e le**  
**composizioni musicali,** le  
opere drammatico-musicali  
e le variazioni musicali



3. **le opere coreografiche**  
e pantomimiche, delle  
quali sia fissata la traccia  
per iscritto o altrimenti



4. **le opere della**  
**scultura,** **della**  
**pittura,** dell'arte  
del disegno, della  
incisione e delle  
arti figurative  
similari, compresa  
la scenografia




5. i disegni e le opere dell'architettura



6. le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora



8. i programmi per elaboratore (*software*)



What is ©opyright?

7. le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia



## What is ©opyright?

9. le **banche dati**, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi metodicamente disposti ed accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.



10. le **opere del disegno industriale** (in cui ricade il fenomeno del cosiddetto *industrial design*), che presentino **carattere creativo** e **valore artistico**.



## What is ©opyright?

L'autore ha il diritto esclusivo di **pubblicare** l'opera, ovvero in alternativa di tenerla **inedita**, ed è titolare di due categorie di diritti sull'opera dal medesimo creati: 1) **morali** e 2) **patrimoniali**.

**Diritti morali:** in aggiunta al diritto d'inedito sopra menzionato, l'autore ha, in ogni caso:


- a) il diritto alla **paternità** dell'opera;
- b) il diritto **all'integrità** dell'opera, ossia il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione;
- c) il diritto di **ritirare l'opera dal commercio**, qualora ricorrano gravi motivi e salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riproduzione, diffondere, eseguire rappresentare o spacciare l'opera medesima.

**Diritti patrimoniali:** si suddividono in diverse facoltà (pubblicazione, riproduzione, esecuzione, ecc.) e consistono nell'esclusiva utilizzazione e **sfruttamento economico dell'opera**



## DIRITTO D'AUTORE e AI

Nel 1984 venne pubblicato il libro «*The policeman beard is half constructed*». Il libro venne scritto da un programma ideato da William Chamberlain e Thomas Etter. Questi fornirono le regole grammaticali e il vocabolario; il resto fu fatto in piena autonomia da un programma del computer chiamato Racter. Chi è l'autore del libro? Chamberlain-Etter o invece **Racter**?







Harold Cohen e **AARON**, *Two Friends with Potted Plant* (1991)

*Tutta la mia storia con l'informatica ha avuto a che fare con uno slittamento della nozione di computer come imitazione dell'essere umano, verso un riconoscimento del computer come entità indipendente dotata di capacità proprie, fundamentalmente diverse da quelle che possediamo.*

Harold Cohen, 2011







*Il ritratto di Edmond Belamy*

Il quadro è stato creato utilizzando la tecnologia **GAN** (*generative adversarial network*, ovvero rete generativa avversaria), ideati dal collettivo francese **Obvious**, composto da **Hugo Caselles-Dupré**, **Pierre Fautrel** e **Gauthier Vernier**, che ha archiviato in un algoritmo 15 mila dipinti realizzati tra il XIV e il XX secolo. Il resto l'ha fatto il computer, i ragazzi del collettivo l'hanno solo stampata e incorniciata. Il ritratto di Edmond de Belamy è stato venduto da Christie's, a New York, per 432.500,00 Dollari.

Nel 2014 il US Copyright Office ha espressamente stabilito che il diritto d'autore può proteggere solo le «original works of authorship», ossia le opere create da un essere umano, escludendo le opere create da «*natura, animali o piante*».



**Ginsberg** definisce l'**autore del diritto** come «*a human being who exercises subjective judgment in composing the work and who controls the execution*»

*Feist v. Rural Telephone*, **US Supreme Court 1991**: l'opera proteggibile con il *copyright* deve essere il risultato di una creazione indipendente e deve mostrare un minimo di creatività.

**Corte di Giustizia**, nelle decisioni:

- *Football Dataco* (C-640/10) ha negato protezione a opere dettate da technical considerations, dato che non vi è una **scelta libera e creativa**;
- *Luksan* (C-277/10) ha sottolineato l'esigenza di proteggere l'**autore** di un'opera tutelata dal copyright dato che la proprietà intellettuale deve ottenere protezione;

Dunque vi è sempre una connessione con la **persona umana**.

La legge **inglese** ha introdotto un regime particolare per le opere generate dal computer, quando non vi sia un intervento umano apprezzabile: si parla di casi «*such that there is no human author*» (Sec. 178 UK Copyright Design and Patent Act).

Altri paesi di *Common Law* (**Irlanda, Hong Kong, Nuova Zelanda, Sudafrica**) hanno stabilito una specifica disciplina per le opere create da un sistema di IA. Tali paesi hanno in generale scelto di estendere a tali opere la disciplina del diritto d'autore attribuendone la paternità alla persona fisica che ha determinato la creazione dell'opera o ha posto in essere gli atti necessari affinché l'opera potesse essere creata.

In **Francia**, la Corte d'Appello di Parigi ha da tempo statuito che il lavoro assistito da un computer possa essere protetto dal diritto d'autore a condizione che l'originalità voluta dal progettista appaia.

## CONCLUSIONI

1. **Negare** una qualche forma di **tutelabilità** alle opere creative realizzate dall'IA (rischio di limitare gli investimenti nel nostro paese relativi alla realizzazione ed utilizzazione di sistemi di IA);
2. Riconoscere una qualche **personalità giuridica ai robot**. In quest'ottica sembra muoversi anche il Parlamento Europeo con la risoluzione del 16 febbraio 2017 (*«so that at least the most sophisticated autonomous robots could be established as having the status of **electronic person** responsible for making good any damage they may cause, and possibly applying electronic personality to causes where robots make autonomous decisions or otherwise interact with third parties independently»*); - in questa direzione si pongono le scelte dell'**Arabia Saudita** che ha concesso la cittadinanza ad un robot di nome Sophie, mentre **Tokyo** avrebbe concesso la residenza ad un robot di nome Shibuya Mirai.



## CONCLUSIONI

3. Autore dell'opera potrebbe essere **colui che utilizza il sistema di IA**, pur non partecipando al processo creativo svolto in autonomia dalla macchina;
4. Le opere di IA debbano essere di **pubblico dominio**, in quanto i processi meccanici e casuali dei sistemi di IA non possono essere considerati sviluppi creativi e spontanei, frutto di scelte libere, condizioni necessarie affinché l'opera abbia quell'originalità necessaria per essere tutelata dalla disciplina del diritto d'autore;
5. Autore potrebbe essere la **persona che ha creato il software** implementato nella macchina che ha realizzato l'opera.

*Riguardo agli dèi (all'Intelligenza Artificiale), non ho la possibilità di accertare né che sono, né che non sono, opponendosi a ciò molte cose: l'oscurità dell'argomento e la brevità della vita umana.*

(Protagora. *I Presocratici*, Laterza, Bari, 1990, pag. 894)

## Mario Pozzi, IP Lawyer - Milan

**Expertise areas:** Judicial and extra-judicial assistance in all the Intellectual Property law areas. In particular, in the field of trademarks, fashion law, design, patents, copyright, *Know-how*, unfair competition, Internet law, geographic indications of origin.

**Professional experiences and education:** Member of the Milan Bar, he followed a course in **Intellectual Property Law** organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the United States Patent and Trademark Office (USPTO) in Washington D.C., U.S.A.

He attended a Master in **Open Innovation e Intellectual Property** organized by the Minister of the Economic Development in collaboration with SAA School of Management of Turin and the LUISS Business School of Rome.

From **2015**, he is regularly invited to give some classes at **Milano Fashion Institute** on “*Legal Issues and IP rights protection*” and at the **Fashion Technology Accelerator** based in Milan.

From **2016**, he is regularly invited to give classes in the context of the Start-up Initiative’s Bootcamp organized by the Italian bank **Intesa San Paolo**.

In **2017** he has been invited by the **Luiss Business School** to give a two days lecture on IP rights protection in the context of the Postgraduate Master in IP Management and Valuation organized by the Luiss Business School together with WIPO and EUIPO.

**Languages:** Italian, English, German



**Mario Pozzi**  
Avvocato  
Partner

SIB S.p.A.  
Via Carducci, 8  
I-20123 Milan

Tel.: 3487642862

[Mario.pozzi@siblex.com](mailto:Mario.pozzi@siblex.com)